

SIMETO AMBIENTE S.p.A. in liquidazione

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI GIORNO 19.05.2015

L'anno 2015, il giorno 19 del mese di maggio, alle ore 16:05, presso la sede della Società in Catania, Corso delle Province 111, giusta convocazione a mezzo pec e fax prot. n. 937 del 28/04/2015 – ricordando preliminarmente che il punto 1) all'odg: "Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2014" è stato posto all'odg dell'Assemblea tenutasi il 28/04/2015, i cui lavori sono stati aggiornati alla seduta odierna, senza assunzione di deliberazione in merito – si è tenuta in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Simeto Ambiente SpA in liquidazione, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'OdG:

- 1) Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2014;
- 2) *Omissis*;
- 3) Varie ed eventuali.

E' presente il Commissario liquidatore della Società, Geom. Angelo Liggeri (di seguito C.L.).

Risulta presente il Collegio Sindacale.

Sono presenti i rappresentanti dei seguenti Enti soci, come da allegato foglio delle presenze:

- 1) Provincia Regionale di Catania;
- 2) Adrano;
- 3) Biancavilla;
- 4) Gravina di Catania;
- 5) Misterbianco;
- 6) Ragalna;
- 7) San Giovanni La Punta;
- 8) Santa Maria di Licodia.

Alle ore 16:05 risulta presente il 53,33 % del capitale sociale della Simeto Ambiente SpA, superiore alla misura minima di 2/5 (40%) del capitale sociale, richiesto quale *quorum* costitutivo per l'Assemblea Ordinaria in seconda convocazione, *ex art. 17* dello Statuto sociale.

Assume la Presidenza il C.L., il quale invita i Soci alla designazione del Segretario verbalizzante. Viene designato all'unanimità il Dott. Mario Stancanelli, che accetta.

Il C.L. constata e fa constatare che l'Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, può essere validamente costituita e pone in discussione il primo punto all'odg: "Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2014", ribadendo che il punto 1) all'odg è stato posto all'odg dell'Assemblea tenutasi il 28/04/2015, i cui lavori sono stati aggiornati alla seduta odierna, senza assunzione di deliberazione in merito e rappresentando ai Soci che ad oggi non sono pervenute osservazioni sul Bilancio da approvare.

Passa quindi la parola ai Soci.

Interviene il rappresentante del Comune di Ragalna, il quale, richiamata la relazione sulla gestione del Commissario liquidatore, allegata al Bilancio 2014, rileva che nel paragrafo intitolato "Problematica dell'IVA sulla TIA" e nello stesso Bilancio redatto, non sono riportate voci o poste dalle quali sia possibile desumere quale sia l'ammontare dell'IVA applicata dall'ATO sulla TIA, al fine di poter valutare gli effetti che si genererebbero per i Comuni soci, nel caso di un contenzioso sollevato dagli utenti per chiedere il rimborso dell'IVA illegittimamente riscossa. Chiede, pertanto, che venga comunicato a quanto corrisponde, per ciascun Ente socio, l'ammontare di IVA che l'ATO ha applicato sulla TIA e quali soluzioni intende intraprendere la Società per fronteggiare la problematica del relativo contenzioso derivante da istanze di rimborso degli utenti.

Il C.L. ricorda che sull'assoggettabilità della TIA ad IVA vi sono state numerose pronunce, pareri e risoluzioni contrastanti, atteso che, a fronte di sentenze giurisprudenziali che dichiaravano la natura tributaria della TIA, vi sono state diverse risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate e del M.E.F., che sostenevano, contrariamente, che l'IVA sulla TIA andasse applicata. Come noto ai Soci, l'ATO ha applicato l'IVA sulla TIA fino al 2008, mentre per la fatturazione 2009-2010 è stata emessa una TIA

fuori campo IVA, successivamente integrata con il riaddebito dell'IVA, proprio in ossequio a quello che al momento era l'orientamento dell'A.d.E. e del M.E.F. Dal 2012 in poi il problema non si è posto, in quanto è stata riscossa la TIA2, definita corrispettivo dallo stesso Legislatore. Per quanto attiene al contenzioso presentato dagli utenti, l'oggetto del contendere è per la quasi totalità incentrato sull'illegittimità della TIA fino al 2008, a causa della mancata approvazione dei piani tariffari da parte dei Consigli Comunali. Tuttavia, mentre inizialmente i Giudici di Pace procedevano a sentenziare annullamenti in massa delle fatture TIA impugnate, con contestuale condanna dell'ATO al pagamento delle spese processuali, dal momento che è stata chiarita la natura tributaria della TIA1 e la giurisdizione delle C.T.P., le sentenze di annullamento emesse impongono anche la contestuale applicazione dell'istituto della reviviscenza sulla base delle ultime tariffe validamente approvate dai Comuni.

Il Rappresentante del Comune di Ragalna evidenzia che la problematica origina dal fatto che gli utenti che hanno pagato l'IVA sulla TIA potrebbero fare ricorso per chiederne la restituzione, secondo la sentenza della Corte di Cassazione del 02/03/2012. Ritiene, pertanto, necessario comprendere l'incidenza dell'IVA rispetto ai ruoli emessi indicati nell'Allegato B alla relazione sulla gestione, così da comprendere l'impatto economico che un eventuale rimborso dell'IVA agli utenti, da parte dell'ATO, avrebbe sui Comuni soci, atteso che tale dato non è rinvenibile nella relazione e nel Bilancio.

Il C.L. fa presente che per conoscere il dato dell'IVA, basta prendere a riferimento ciò che è indicato nella relazione sulla gestione in merito agli atti emessi. Fino alla TIA1 emessa per l'anno 2011 è stata applicata l'iva al 10%.

La Dott.ssa Pogliese, in qualità di consulente fiscale della Società, fa presente che la questione sollevata fa riferimento ad eventuali potenziali ricorsi che potrebbero essere presentati, a seguito di rifiuto da parte dell'ATO, delle istanze di rimborso presentate dagli utenti. Oggi questa fattispecie non è presente e non rappresenta motivo per andare ad appostare nel Bilancio 2014 un fondo rischi, non essendoci un contenzioso su questa tematica. Si tratta solo di un importo potenziale, nel caso in cui sorgesse un contenzioso con gli utenti. In ogni caso, si può dare seguito alla richiesta del Comune, di conoscere il dato dell'IVA.

Il rappresentante del Comune di Ragalna ribadisce che per i Comuni è importante conoscere l'incidenza dell'IVA, atteso che in un eventuale contenzioso per la restituzione dell'IVA sarebbero chiamati in causa. Chiede, pertanto, di conoscere quanto vale per i Comuni soci il rischio di rimborsare gli utenti per l'IVA riscossa.

Chiede la parola il Collegio Sindacale dell'ATO, il quale fa presente che nel Bilancio al 31/12/2014 non è rinvenibile il dato richiesto dal Comune, atteso che non è stata rimborsata alcuna IVA agli utenti e dalla relazione fornita dall'ufficio legale dell'ATO risulta che al 31.12.2014 non vi sono ricorsi presentati dagli utenti per il rimborso dell'IVA pagata sulla TIA. Vi sono, al più, semplici istanze di rimborso presentate, per cui nel Bilancio 2015 verrà valutata l'opportunità di appostare un fondo a tutela di eventuali potenziali condanne su ricorsi. Trattasi, comunque, di una fattispecie in itinere, non attinente al 2014, da attenzionare eventualmente nel Bilancio 2015.

Il C.L. fa presente che sono state avanzate solo istanze di rimborso che, al momento, non sono seguite da ricorsi e che non vi sono problemi per l'ATO a rimborsare l'IVA agli utenti e ad indicare ai Soci un prospetto che rechi separatamente l'ammontare dei costi, l'addizionale provinciale e l'IVA, cosicché ciascun Comune potrà conoscere il suo debito verso i propri contribuenti. Per la Società l'IVA è una partita di giro. Il C.L. ricorda che, in ogni caso, alla chiusura della Società i Comuni saranno chiamati a coprire *ex lege* tutti i costi non coperti dalla riscossione, per cui in quella sede si tireranno le somme di ciò che ciascun Comune dovrà eventualmente coprire, mentre oggi si parla solo di potenziali ricorsi degli utenti.

Il rappresentante del Comune di Ragalna reitera la richiesta di conoscere l'incidenza dell'IVA sulle fatturazioni emesse, per comprendere l'impatto economico che si determinerebbe per ogni Comune se gli utenti presentassero ricorsi per il rimborso dell'IVA.

Il Collegio Sindacale dell'ATO ribadisce che al momento non vi sono azioni legali nei confronti dei Comuni, ma semplici istanze dei contribuenti all'ATO e che nel 2015 si valuterà se queste istanze avranno prodotto effetti legali e se sarà necessario appostare un fondo rischi su contenzioso, anche perché la Società replicherà costituendosi in opposizione ed i giudizi avranno certamente durata ultra annuale.

Il Comune di Misterbianco si associa alla richiesta del Comune di Ragalna e chiede al C.L. una relazione dettagliata su tale questione.

Il Comune di Ragalna ribadisce che il problema consiste nel fatto che i Comuni soci devono essere portati a conoscenza dei costi che dovranno addossarsi per il rimborso dell'IVA agli utenti.

Il C.L. ritiene che prima del problema dell'IVA, occorrerebbe risolvere il problema a monte quello dell'illegittimità delle tariffe non approvate dai Consigli Comunali e propone ai Soci di annullare tutte le fatture illegittime fino al 2008-2009, restituendo anche l'IVA agli utenti e rifatturando tali costi in capo ai Comuni.

Il Comune di Misterbianco contesta tale ipotesi, ritenendo che tale soluzione sia una via di uscita comoda per la Società.

Il C.L. ricorda che la Società presenta un piano finanziario provvisorio ogni anno, rivisitato a congruimento dopo l'approvazione del relativo Bilancio annuale. Se un Comune non approva o approva un piano tariffario inferiore al piano finanziario proposto dall'ATO e da ciò deriva l'illegittimità della TIA emessa o un'insufficiente riscossione, ciò non potrà essere certamente una responsabilità o una colpa della Società. Il C.L. ricorda, ad esempio, di aver più volte proposto ai Soci di annullare in autotutela le fatture TIA 2008 e di rimetterle ricalcolate ai sensi dell'ultima tariffa validamente approvata da ciascun Ente, ma ciò non è mai stato votato dall'Assemblea. Preoccuparsi oggi dei potenziali ricorsi sull'IVA significa limitare la questione, atteso che l'aspetto più rilevante è l'illegittimità delle Tariffe fino al 2008-2009.

Il Comune di Ragalna ritiene che l'IVA sarà un problema per i Comuni nel caso in cui ci dovesse essere un contenzioso.

Il C.L. propone di annullare all'origine tutte le fatture illegittime e di rimetterle con la reviviscenza, così da eliminare *in toto* il problema del contenzioso con gli utenti, senza limitarsi alla questione dell'IVA.

Il Comune di Misterbianco reitera al C.L. la richiesta di una relazione esplicativa sulla questione dell'IVA e di un prospetto riepilogativo, come richiesto dal Comune di Ragalna

Il C.L. fa presente ai Soci che il dato dell'IVA sui titoli emessi è già noto a ciascun Comune, in quanto è pari a 10% di ciascun piano tariffario approvato dai Comuni.

Il Collegio Sindacale fa presente che il prospetto con l'indicazione dell'IVA sui ruoli emessi, richiesto dal Comune di Ragalna, sarà predisposto dalla Società entro un paio di giorni, ma precisa che ciò non ha alcuna attinenza con il Bilancio al 31/12/2014. Invita, pertanto i Soci a procedere alla votazione del Bilancio chiuso al 31/12/2014.

Il Comune di Ragalna propone un rinvio dei lavori, al fine di subordinare l'approvazione del Bilancio 2014 alla preventiva ricezione del suddetto prospetto sull'IVA da parte dell'ATO.

Il Collegio Sindacale ritiene non pertinente la richiesta del Comune, atteso che la questione dei potenziali ricorsi e rimborsi dell'IVA non hanno alcuna incidenza sul bilancio 2014.

Il Comune di Ragalna afferma di non ritenersi soddisfatto delle risposte ricevute.

La Dott.ssa Pogliese ribadisce che la questione dovrà essere affrontata nel momento in cui si concretizzerà un rimborso da fare, mentre oggi è prematuro appostare un fondo rischi. Il problema si potrebbe porre nel caso in cui i contribuenti presentassero dei ricorsi che venissero accolti con conseguenti condanne dell'ATO al rimborso dell'IVA, mentre oggi, alla luce anche delle citate risoluzioni dell'A.d.E. il problema non si pone in quanto non c'è un contenzioso rilevante per il rimborso dell'IVA.

Il Collegio Sindacale fa presente, altresì, che in ogni caso le istanze per il rimborso dell'IVA possono essere presentate fino a 48 mesi dalla data dell'avvenuto pagamento e che, pertanto, gli utenti verso l'ATO e l'ATO verso l'Erario, non sono più in termini per presentare istanze di rimborso relative alla TIA1 pagata fino all'anno 2001. Dal 2012 siamo a TIA2, corrispettivo con IVA.

Il rappresentante del Comune di Adrano rileva che, in caso di rimborso dell'IVA al contribuente, l'ATO che ha operato in qualità di sostituto d'imposta chiederebbe a sua volta rimborso all'A.d.E., per cui tutto si risolverebbe in una partita di giro, senza incidenza sui Comuni. Per tale avviso, ritiene superabile anche la questione dell'appostamento di un fondo rischi in Bilancio.

Chiede la parola il rappresentante della Provincia Regionale di Catania, il quale esprime il suo parere negativo al Bilancio all'odg, richiamando le motivazioni contenute nella nota prot. n. 27144 del 27/04/2015 ed il contenzioso ancora pendente tra l'ATO e la Provincia. Chiede, inoltre, che l'ATO

provveda a restituire alla Provincia la TEFA incassata per gli anni dal 2012 in poi, atteso che il contenzioso tra le parti riguarda le annualità fino al 2011.

Il Comune di Ragalna chiede che venga reso noto il contenuto della nota presentata dalla Provincia.

Il rappresentante della Provincia procede alla lettura della nota.

Il C.L. chiarisce, preliminarmente, che il contenzioso riguarda l'addizionale sulla TIA incassata e ritiene superata l'osservazione della Provincia dal fatto che nel Bilancio dell'ATO è espressamente indicata, in maniera distinta, l'addizionale sulla TIA riscossa e quella sulla TIA ancora da riscuotere, così da poter far fronte ad un eventuale rimborso alla Provincia. La parte da riscuotere è stata inserita prudenzialmente, ma potrebbe non essere riscossa in tutto o in parte. In ogni caso, non è possibile compensare l'addizionale provinciale da versare alla Provincia, con il credito che vanta l'ATO verso la stessa Provincia.

Il rappresentante della Provincia sollecita il riversamento della quota parte di addizionale incassata, a prescindere dalle annualità del ricorso pendente, e comunica all'Assemblea che la Provincia deciderà la strada più opportuna da intraprendere.

Il rappresentante del Comune di Biancavilla chiede se non sarebbe opportuno che l'ATO predisponesse una nota di riscontro alla nota della Provincia, prima di procedere alla votazione del Bilancio.

Il C.L. precisa che esiste un contenzioso con la Provincia fino all'annualità 2011 e che probabilmente dal 2012 nulla dovrebbe essere riversato dall'ATO a titolo di addizionale provinciale, atteso che l'ultima delibera adottata per l'addizionale dalla Provincia è la n. 17 del 15/01/2001, allorquando vigeva il regime Tarsu, mentre a seguito dell'abrogazione dell'addizionale ad opera del D.L. 152/2006 e della sua successiva reintroduzione con il D.Lgs. 4/2008, la Provincia non ha adottato una nuova delibera di reintroduzione dell'addizionale e, per di più, la delibera adottata nel 2001, per la Tarsu, risulterebbe inapplicabile alla TIA2 del 2012, definita corrispettivo dallo stesso legislatore. In ogni caso, ribadisce il C.L., nel Bilancio dell'ATO è espressamente indicata, in maniera distinta, l'addizionale sulla TIA riscossa e quella sulla TIA ancora da riscuotere, per poter far fronte ad un eventuale rimborso alla Provincia.

Il rappresentante della Provincia fa presente che esiste una circolare del M.E.F. in merito ed una sentenza, che riconoscono la natura tributaria della Tariffa.

Il C.L. chiede ai Soci quale sarà la strada che dovrà seguire nel momento in cui la riscossione per conto di un Comune socio arriverà al punto di coprire i costi di competenza e di consentire a quel Comune di rientrare dalle precedenti anticipazioni finanziarie erogate all'ATO. Il C.L. chiede se le somme in eccedenza andranno riversate direttamente al Comune creditore, a storno delle anticipazioni, o alla Provincia per la quota di addizionale provinciale.

Il rappresentante della Provincia propone di riversarle, proporzionalmente, alla Provincia e al Comune.

L'Assemblea ritiene che ci si dovrà porre il problema nel momento in cui si verificherà tale evento e chiede cinque minuti di sospensione.

Alle ore 17:07 il C.L. sospende l'incontro.

Alle ore 17:17 il C.L. riprende i lavori.

Prende la parola il Comune di Adrano, il quale ribadisce che, a suo avviso, in caso di rimborso dell'IVA al contribuente, l'ATO che ha operato in qualità di sostituto d'imposta chiederebbe a sua volta rimborso all'A.d.E., per cui tutto si risolverebbe in una partita di giro, senza incidenza economica sui Comuni. Per quanto riguarda la questione sollevata dalla Provincia, afferma di non ritenere inerente il voto negativo al Bilancio 2014, espresso dalla Provincia, in quanto il contenzioso in essere tra le parti, sulla debenza o meno dell'addizionale, non può avere influenze sulla votazione del Bilancio societario e propone, pertanto, di votare favorevolmente il Bilancio 2014.

Il Comune di Misterbianco esprime parere sfavorevole al Bilancio, in quanto ritiene che nella riclassificazione ex D.P.R. 158/99 la ripartizione dei costi generali di gestione 2014 tra i Soci non è stata effettuata rispettando lo statuto e le effettive quote societarie possedute dal Comune di Misterbianco e dalla Provincia Regionale di Catania.

Il C.L. evidenzia che il criterio di riparto adottato delle spese generali di gestione è lo stesso utilizzato negli anni precedenti e fa obbligatoriamente riferimento alle quote sociali possedute dai Soci al momento della costituzione della Società, come già chiarito nelle precedenti relazioni ai Piani Finanziari. Difatti, Il C.L. ricorda che al momento della costituzione dell'ATO, le quote sociali furono suddivise in base al numero di abitanti residenti in ciascun Comune e ciò rispondeva alla logica secondo la quale un Comune

come Misterbianco, che ha il più alto numero di utenti e riceve maggiori servizi dalla Società, non può contribuire ai costi di gestione in misura inferiore ai Soci con minor numero di abitanti. Il C.L. ritiene, peraltro, che l'osservazione del Comune sia poco attinente alla votazione del Bilancio, atteso che la riclassificazione alla quale fa riferimento il Comune di Misterbianco rappresenta un'attività aritmetica di mera suddivisione pro quota sociale, delle voci del Bilancio riclassificate nelle categorie CARC, CCD, AC e CK. Il criterio adottato per la suddivisione di tali costi tra i Soci, rappresenta un momento diverso ed indipendente da quello dell'approvazione del Bilancio medesimo. Il C.L. rileva, infine, che la problematica delle quote di riparto delle spese generali tra il Comune di Misterbianco e la Provincia non incide nei rapporti con gli altri Soci che, pertanto, sono invitati a votare il Bilancio al 31/12/2014.

L'Assemblea procede alla votazione del Bilancio chiuso al 31/12/2014, con il seguente esito:

- la Provincia Regionale di Catania esprime voto contrario sia per le motivazioni riportate nella citata della nota prot. n. 27144 del 27/04/2015 sia per il mancato riversamento della TEFA fuori ricorso sia perché ritiene di non dover partecipare alle spese generali di gestione;

Il Collegio Sindacale invita i Soci a prendere atto che la Provincia si sta autoescludendo da socio.

- Il Comune di Adrano ritiene che la Provincia debba concorrere statutariamente ai costi di gestione, anche perché l'ATO riscuote l'addizionale provinciale in suo favore e vota favorevolmente;

- il Comune di Biancavilla vota favorevole;

- il Comune di Gravina vota favorevole;

- il Comune di Misterbianco vota contrario;

- il Comune di Ragalna vota favorevole;

- il Comune di San Giovanni La Punta vota favorevole;

- il Comune di Santa Maria di Licodia vota favorevole.

Con il voto favorevole del 31,69% del capitale sociale ed il voto contrario del 21,64% del capitale sociale, risulta approvato il Bilancio chiuso al 31/12/2014, corredato dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione del Commissario liquidatore e dalla relazione del Collegio Sindacale.

Omissis

Il C.L. prende atto di ciò ed alle ore 18:15 chiude la seduta. Del chè viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

F.to il Segretario verbalizzante
Mario Stancanelli

F.to il Commissario liquidatore
Angelo Liggeri